



Città di Gallipoli

SETTORE 5: Gestione Economico - Finanziaria e Risorse Umane

Tributi

DETERMINAZIONE Nr. 1103 del 12/04/2023

Oggetto: Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022. Esecuzione deliberazione di C.C. n. 20/2023 e approvazione modello di domanda (AC0700)

Visto che in qualità di Dirigente del Settore, giusta decreto sindacale n. 25/2022, lo scrivente è legittimato ad adottare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, atteso che, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 19 del 27 marzo 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023-2025;
- con deliberazione n. 28 del 5 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 277 del 1° agosto 2022, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione n. 308 del 2 settembre 2022, ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024, adottato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021;
- con deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2023, ha approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2023;

Visti:

- l'art. 1, commi da 186 a 204, della legge n. 197/2022 che disciplinano la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- l'art. 1, comma 205, della legge n. 197/2022, come modificato dall'art. 3-bis del D.L. n. 198/2022, secondo cui *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero*

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici”;

Constatato che l'art. 20, comma 1, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, ha modificato l'art. 1, comma 194, della legge n. 197/2022 e, segnatamente, ha stabilito che *“La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023 [in luogo del 30 giugno 2023 originariamente previsto]; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno”;*

Osservato in ogni caso che:

- le controversie definibili, ai sensi dell'art. 1, comma 192, della legge n. 197/2022, sono quelle il cui il ricorso di primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge n. 197/2022 (1° gennaio 2023) e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti innanzi alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 5 al 100 per cento dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1° gennaio 2023;

Dato atto che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 20 del 27 marzo 2023:

- ha stabilito di applicare l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie riguardanti tributi propri pendenti innanzi alla giurisdizione tributaria e di legittimità in cui è parte il Comune di Gallipoli nei termini e nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 186-205, della legge n. 197/2022 e smi;
- ha approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, che riporta la disciplina di dettaglio e i profili procedurali, onde consentire un agevole accesso al procedimento di adesione da parte dei contribuenti interessati;

Ritenuto, in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 20/2023, di:

- approvare il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte il Comune di Gallipoli, da utilizzare in via esclusiva dai contribuenti in relazione al presente procedimento;
- approvare le istruzioni operative predisposte dall'ufficio a supporto dei contribuenti ai fini della definizione del presente procedimento;

Richiamati:

- la legge n. 197/2022 e smi;
- il D. Lgs. n. 446/1997;
- il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, approvato con deliberazione di C.C. n. 20/2023;
- il Regolamento generale delle entrate;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1) APPROVARE il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte il Comune di Gallipoli, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, da presentare, secondo le modalità illustrate sia nel regolamento già approvato sia nelle istruzioni operative, ai sensi dell'art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022;

2) DARE ATTO che:

- il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- la domanda di definizione di cui al punto precedente deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio (o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione), il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 186, della legge n. 197/2022, intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Gallipoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio. Sono definibili le controversie rientranti nell'ambito di applicazione della norma in epigrafe il cui atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
- il modello di domanda di cui al punto precedente, debitamente firmato e corredato di un documento di identità in corso di validità, deve essere compilato in ogni sua parte riportando i dati necessari ad identificare:
 - il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado ovvero il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda;
 - la controversia tributaria oggetto di definizione;
 - l'atto impugnato;
 - l'importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento;
- il modello di domanda è reso disponibile in formato elettronico, per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito istituzionale dell'Ente > sezione Tributi;

3) PRECISARE che va presentata al Comune di Gallipoli una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo, entro il termine fissato dall'art. 1, comma 194, della legge n. 197/2022, per ciascuna controversia tributaria autonoma (ossia relativa al singolo atto impugnato). La domanda può essere notificata all'ente a mezzo posta elettronica certificata. Non saranno ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate;

4) INFORMARE che la domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente a pena di inammissibilità della stessa, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all'eventuale definizione agevolata in oggetto;

5) RIBADIRE che:

- il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali, nei termini e alle scadenze previsti dall'art. 1, comma 194, della legge n. 197/2022 nonché dall'art. 5 del Regolamento comunale in materia, approvato giusta deliberazione di C.C. n. 20/2023;
- non è ammesso il pagamento rateale ove le somme da versare non superino l'importo di euro 1.000,00 (mille/00);
- il pagamento dell'importo dovuto (ovvero della prima rata) deve essere materialmente accluso alla domanda di definizione formalizzata;
- per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata;
- per ciascuna controversia autonoma è effettuato un apposito separato versamento;

6) DARE ATTO che:

- la definizione si perfeziona con il pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità sopra indicate. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda;
- in caso di inottemperanza del versamento del *quantum debeatur*, in unica soluzione o in forma rateale, trovano applicazione gli artt. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 ed 8 del D. Lgs. n. 218/1997;

7) **STABILIRE** che l'Ente si riserva l'esercizio del potere di diniego motivato a fronte della presentazione dell'istanza di definizione da parte del singolo contribuente qualora ne ricorrano gli estremi, nei termini fissati dal regolamento comunale in materia;

8) **INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento la dott.ssa Chiara Colazzo;

9) **DARE ATTO**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;

10) **DISPORRE** la pubblicazione del modello allegato nonché delle accluse istruzioni operative.

IL DIRIGENTE
F.to Emanuele BOELLIS

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 27/04/2023 all'albo pretorio del Comune. 12/04/2023 al

Gallipoli,

Il Messo Comunale